



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VII

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



- CITTÀ DI SCICLI -

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE STRUTTURE DEL COMMIATO

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. ____ del __-07-2025**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1– Oggetto	Pag. 3
Art. 2 – Strutture del commiato private	Pag. 3
Art. 3 - Servizi permessi	Pag. 3
Art. 4 – Autorizzazioni al trasporto durante il periodo di osservazione	Pag. 3

TITOLO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO E TERRITORIALE

Art. 5 – Compatibilità urbanistica	Pag. 4
Art. 6 – Collocazione ed accessibilità	Pag. 4
Art. 7 – Igiene e logistica	Pag. 4
Art. 8 – Requisiti minimi strutturali ed impiantistici	Pag. 4

TITOLO III – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 9 – Modalità amministrative per la richiesta di autorizzazione	Pag.5
Art. 10 – Sanzioni	Pag. 5
Art. 11 – Riferimenti normativi	Pag. 5
Art. 12 – Validità ed entrata in vigore	Pag. 5
Allegato - Caratteristiche delle strutture per il commiato	Pag. 6

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette ad istituire e gestire la sala del commiato (intesa come “struttura privata destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere, custodire ed esporre salme e/o cadaveri”) come da definizione di cui all’articolo 12 Legge Regione Sicilia 3 marzo 2020 n.4, e conformemente al Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 2 – Strutture del commiato private

Il comune può autorizzare la realizzazione di luoghi da destinare a “Strutture del commiato” realizzate su strutture private, che sostituiscano l’abitazione privata nei momenti e nelle funzioni che seguono il decesso, e che garantiscano il rispetto delle norme di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285 in materia di osservazione dei defunti. L’apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata ad autorizzazione del comune in conformità alla pianificazione urbanistica ed alle disposizioni del presente regolamento. La gestione delle strutture del commiato è consentita solo ad operatori del settore funerario ovvero a soggetti autorizzati ad esercitare l’attività di pompe funebri.

Art. 3 – Servizi permessi

Presso le strutture del commiato, su istanza dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone che risultano decedute presso abitazioni private, strutture socio-sanitarie od ospedaliere, case di riposo, case di cura, collegi o istituti. Gli operatori avranno anche l’obbligo della vigilanza e custodia delle salme, al fine di evitare la profanazione delle stesse. Tra i servizi per il commiato è prevista la toelettatura e la presentazione estetica del cadavere per la veglia, da effettuare a cassa aperta. I servizi per il commiato possono essere altresì destinati alle celebrazioni delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti allo scopo. Il gestore della struttura per il commiato deve trasmettere annualmente al comune il tariffario delle prestazioni erogate.

Art. 4 – Autorizzazioni al trasporto durante il periodo di osservazione

Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore dal decesso. Durante il periodo di osservazione, su richiesta degli aventi titolo, il cadavere o la salma possono essere trasferite alla “struttura del commiato”, con le modalità legali vigenti in base alla normativa statale e regionale garantendo che sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza per il rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigo ed alla chiusura della cassa. Il trasporto di salme dall’obitorio degli ospedali, dalle case di riposo o di cura, o dalle abitazioni, alla “struttura del commiato” può avvenire solo dopo che sia stato eseguito l’accertamento necroscopico e redatto il relativo certificato. L’esercente l’attività funebre che esegue il trasferimento deve comunicare tempestivamente all’Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopico la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l’osservazione. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

TITOLO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO E TERRITORIALE

Art. 5 – Compatibilità urbanistica

1. Le strutture del commiato possono essere aperte nell'ambito dell'attività di agenzia funebre in immobili aventi destinazione d'uso di tipo commerciale/direzionale oltre a possedere tutte le caratteristiche prescritte dall'art. 12 della LR 4/2020 (vedi allegato). Esse non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva. Tali strutture possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

2. Ove l'unità immobiliare da adibire a struttura del commiato sia ubicata all'interno di un condominio, l'istanza di apertura della stessa deve essere preceduta dall'acquisizione del parere favorevole dei condomini, espresso secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 6 – Collocazione ed accessibilità

1. Le strutture del commiato devono essere ubicate al piano terra del fabbricato e direttamente comunicanti con l'esterno ed essendo strutture private aperte al pubblico debbono rispettare le vigenti norme all'abbattimento delle barriere architettoniche prescritte dal D.M. 236/1989 ed al regolamento approvato con D.P.R. n.503/1996.

2. Esse devono trovarsi ad una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie di ricovero e cura sia pubbliche che private, e dai cimiteri, e di trecento metri da scuole di ogni ordine e grado.

3. In termini di accessibilità si fa riferimento al parere igienico sanitario che dovrà essere rilasciato ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

4. Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazione di alcun tipo in ordine all'accesso dall'esterno dei visitatori.

Art. 7 – Igiene e logistica

Nell'esercizio delle attività di gestione delle strutture del commiato, le sale devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASP per quanto concerne le competenze igienico-sanitarie. Per tale motivo, le istanze dovranno essere corredate del parere del Dirigente dell'U.O.C. – S.I.A.V. dell'ASP competente per territorio.

Art. 8 – Requisiti minimi strutturali ed impiantistici

1. Il servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme, e di una camera ardente. La struttura, provvista di tutte le autorizzazioni igienico-sanitarie, deve essere adeguatamente illuminata, ventilata e dotata dei requisiti di cui all'art. 65 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285 e dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici disposti dall'articolo 12 L.R. 3 marzo 2020 n. 4, compreso l'impianto di illuminazione di emergenza.

2. I requisiti minimi strutturali del servizio prevedono che esso sia dotato di:

- un locale osservazione/sosta salme;
- una camera ardente;
- un locale spogliatoio per il personale;
- servizi igienici per il pubblico, divisi per sesso, di cui uno attrezzato per soggetti diversamente abili;

- una sala per onoranze funebri al feretro;
- deposito materiale.

I requisiti minimi impiantistici della struttura prevedono che essa sia dotata di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:

- temperatura interna, invernale ed estiva, non superiore a 18 gradi centigradi per i locali con presenza di salme;
- umidità relativa 60% + 5;
- n. ricambi aria/ora esterna 15v/h per garantire la salubrità del locale;
- impianto illuminazione di emergenza.

TITOLO III – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 9 – Modalità amministrative per la richiesta di autorizzazione

L'autorizzazione all'istituzione e gestione di strutture del commiato private è rilasciata dal Dirigente del Settore Attività Produttive, nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento. La richiesta di SCIA commerciale, completa della documentazione necessaria e del parere igienico- sanitario, dovrà pervenire al Comune di Scicli attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive che ne cura l'istruttoria ed acquisisce il parere di compatibilità edilizio-urbanistica. L'istanza deve essere istruita e l'autorizzazione deve essere rilasciata entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della stessa. I termini possono essere interrotti una sola volta per la richiesta di documentazione integrativa.

Art. 10 – Sanzioni

L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le strutture del commiato è esercitata dal comune attraverso il Comando della Polizia Municipale. Il Comune di Scicli o l'Azienda Sanitaria Locale competente possono effettuare controlli a campione sulla regolarità di tenuta del servizio delle strutture del commiato e sulla idoneità della stessa. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati, è punito con una sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, in base alla gravità della violazione, riservata l'azione civile e penale. Nel caso di reiterate sanzioni, superiore a due, nello stesso anno solare è prevista la revoca dell'autorizzazione alla gestione della sala del commiato per un minimo di tre anni.

Art. 11 – Riferimenti normativi

Il presente regolamento è stato redatto in base alle norme e disposizioni vigenti costituite da:

- Legge Regionale Sicilia n. 4 del 3 marzo 2020 "Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18";
- Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

Art. 12 – Validità ed entrata in vigore

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera.

Art. 12 L.R 4/2020 del 03/03/2020 G.U.R.S n. 12 del 06/03/2020 .

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di strutture per il commiato

1. All'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 le parole “spazi per il commiato”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “strutture per il commiato”.

2. Alla legge regionale n. 18/2010, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente: “Art. 5 bis.

Caratteristiche delle strutture per il commiato

1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente.

2. Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

4. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva. Tali strutture possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

5. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;

b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;

d) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a 7 metri;

f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità dei locali compete all'azienda sanitaria provinciale competente.”.